

DECRETO 29/12/22 N° 198 (MILLEPROROGHE): PRINCIPALI NOVITA'

Gentile cliente,
prima della Legge di Bilancio 2023 è stato varato l'usuale Decreto Milleproroghe annuale, del quale riepiloghiamo le principali novità.

1 PREMESSA

Il DL 198/2022 è entrato in vigore il 30.12.2022, giorno successivo alla sua pubblicazione.

Il DL 198/2022 è in corso di conversione in legge e le relative disposizioni sono quindi suscettibili di modifiche ed integrazioni.

2 DICHIARAZIONE IMU PER IL 2021 - ULTERIORE PROROGA AL 30.6.2023

L'art. 3 co. 1 del DL 198/2022 differisce ulteriormente dal 31.12.2022 al 30.6.2023 il termine per la presentazione della dichiarazione IMU 2022, riferita:

- agli immobili il cui possesso ha avuto inizio nel corso del 2021;
- alle altre variazioni rilevanti ai fini della determinazione dell'IMU per il 2021.

Il termine di scadenza differito per la dichiarazione IMU 2022 (riferita all'anno 2021) viene quindi a coincidere con il termine "ordinario" per la presentazione della dichiarazione IMU 2023 (riferita all'anno 2022), salvo future e ulteriori proroghe.

In ogni caso, per i soggetti diversi dagli enti non commerciali, la dichiarazione IMU ha effetto anche per gli anni successivi, salvo che siano intervenute circostanze sopravvenute da cui consegua un diverso ammontare dell'imposta da versare.

3 STERILIZZAZIONE DELLE PERDITE 2022

In forza dell'art. 3 co. 9 del DL 198/2022, alle perdite emerse **nell'esercizio in corso** alla data del 31.12.2022 "non si applicano gli articoli 2446, secondo e terzo comma, 2447, 2482-bis, quarto, quinto e sesto comma, e 2482-ter del codice civile e non opera la causa di scioglimento della società per riduzione o perdita del capitale sociale di cui agli articoli 2484, primo comma, numero 4), e 2545-duodecies del codice civile".

La suddetta disposizione proroga di fatto la facoltà di sospensione già prevista per le perdite emerse negli **esercizi in corso** al 31/12/2021 e 31/12/2022.

In estrema sintesi, quindi, gli adempimenti contemplati dalle richiamate disposizioni codicistiche sono posticipati all'assemblea che approverà il bilancio 2022.

Le perdite in questione devono comunque essere distintamente indicate nella nota integrativa con specificazione, in appositi prospetti, della loro origine nonché delle movimentazioni intervenute nell'esercizio.

4 ESTENSIONE AL BILANCIO 2023 DELLA SOSPENSIONE DEGLI AMMORTAMENTI

L'art. 3 co. 8 del DL 198/2022 prevede la possibilità, per i soggetti che redigono il bilancio in base alle disposizioni del codice civile, di non effettuare fino al 100% dell'ammortamento annuo del costo delle immobilizzazioni materiali e immateriali anche per gli esercizi in corso al 31.12.2023, vale a dire, per i soggetti "solari", relativamente ai bilanci 2023.

A fronte della sospensione, restano fermi:

- l'obbligo di destinare a una riserva indisponibile utili di ammontare corrispondente alla quota di ammortamento non effettuata (art. 60 co. 7-ter del DL 104/2020);
- specifici obblighi di informativa in Nota integrativa (art. 60 co. 7-quater del DL 104/2020).

Sotto il profilo fiscale, la deducibilità della quota di ammortamento è ammessa (si tratta di una facoltà), sia ai fini IRES che ai fini IRAP, a prescindere dall'imputazione a Conto economico.

Modalità applicative

Operativamente, si ritiene che, anche in caso di sospensione nei bilanci 2023, siano applicabili le indicazioni fornite dal documento interpretativo OIC 9, dalle quali si desume che, ai fini della determinazione delle quote di ammortamento degli esercizi successivi alla sospensione, occorre rideterminare la vita utile del bene, suddividendo, poi, il valore netto contabile per la vita utile residua aggiornata.

5 CONTRIBUTO PER LE COLONNINE DI RICARICA - PROROGA AL 2024

L'art. 12 co. 3 del DL 198/2022 ha esteso alle annualità 2023 e 2024 il contributo per l'acquisto di infrastrutture di potenza *standard* per la ricarica dei veicoli alimentati ad energia elettrica **da parte di utenti domestici**, di cui all'art. 2 co. 1 lett. f-bis) del DPCM 6.4.2022.

Il contributo è riconosciuto (fino ad esaurimento delle risorse disponibili) in misura pari all'80% del prezzo di acquisto e posa in opera dell'infrastruttura di ricarica, nel limite massimo di:

- 1.500,00 euro per persona fisica richiedente;
- 8.000,00 euro in caso di posa in opera sulle parti comuni degli edifici condominiali.

Risultano ancora da adottare le disposizioni attuative per l'accesso a tale contributo.

Alternatività con il "superbonus"

In alternativa al contributo in esame, per l'installazione delle colonnine di ricarica negli edifici rimane comunque ferma la possibilità di accedere al "superbonus", a sensi dell'art. 119 co. 8 del DL 34/2020, in quanto intervento trainato (da eseguirsi congiuntamente a uno degli interventi di efficienza energetica trainanti di cui all'art. 119 co. 1 del DL 34/2020, entro i limiti temporali per l'accesso al "superbonus").

6 RILASCIO DEL NULLA OSTA AL LAVORO DEGLI STRANIERI - VERIFICA DEI REQUISITI

L'art. 44 co. 1 del DL 73/2022 attribuisce in via esclusiva ai professionisti di cui all'art. 1 della L. 12/79 (consulenti del lavoro, avvocati e commercialisti), ovvero alle organizzazioni dei datori di lavoro comparativamente più rappresentative sul piano nazionale ai quali il datore di lavoro aderisce o conferisce mandato, il compito di verificare i requisiti concernenti l'osservanza delle prescrizioni del contratto collettivo di lavoro, nonché la congruità del numero delle richieste di *nulla osta* presentate di cui all'art. 30-bis co. 8 del DPR 394/99, in relazione agli ingressi di lavoratori stranieri sulla base dei c.d. "decreti flussi".

Con l'art. 9 co. 2 del DL 198/2022 tale disposizione viene estesa anche ai flussi di ingresso di lavoratori stranieri per il 2023.

7 FONDI DI SOLIDARIETÀ - PROROGA DEGLI ADEMPIMENTI

L'art. 9 co. 3 del DL 198/2022 differisce dal 31.12.2022 al 30.6.2023 il termine entro il quale i Fondi di solidarietà di cui agli artt. 26, 27 e 40 del DLgs. 14.9.2015 n. 148 devono adeguarsi alla disciplina che:

- amplia il novero dei datori di lavoro interessati, includendo anche quelli con un solo dipendente;



associati

STUDIO BRC ASSOCIATI
AREA GIURIDICO TRIBUTARIA
CIRCOLARE INFORMATIVA DEL 13/01/2023



Sede di Manzano

- regola la nuova prestazione dell'assegno straordinario di integrazione salariale ex art. 30 del DLgs. 148/2015, garantita dai Fondi in parola.

Conseguenze in caso di inadempimento

In mancanza di tale adeguamento, i predetti datori di lavoro confluiranno, a decorrere dal nuovo termine dell'1.7.2023, nel Fondo di integrazione salariale di cui all'art. 29 del DLgs. 148/2015, al quale saranno trasferiti i contributi già versati o comunque dovuti dai datori di lavoro medesimi.

Lo Studio BRC associati rimane a Vostra disposizione per ogni ulteriore chiarimento e approfondimento di Vostro interesse.

Cordiali saluti.
Studio BRC associati